

COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995 e delibera G.R. n. 30/9 del 8.7.2005)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PROGETTISTA:

DOTT. ING. GABRIELE LECCA

Tecnico Competente in Acustica Ambientale

N° 001 - Elenco Regione Sardegna

COLLABORATORI:

DOTT. ING. BRUNO CONTU - DOTT. ING. SANDRINA CADONI - DOTT. ING. EFISIO CONTU

DATA: *luglio - 2006*

A.T.P. INGG.. Gabriele Lecca - Bruno Contu - Sandrina Cadoni - Efisio Contu

Via C. Marx, 1/B - 09032 Assemini (CA)

tel. 070.941694 - fax 178.2206823

e-mail: stgl@tiscali.it

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Finalità		2
Art. 2 - Definizioni tecniche		2
Art. 3 - Misurazioni e controlli		2
Art. 4 - Coordinamento con gli strumenti urbanistici		3
CAPO II	DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE E LIMITI SONORI	3
Art. 5 - Classificazione territoriale in zone		3
Art. 6 - Valori limite dei livelli sonori		4
CAPO III	RISANAMENTO ACUSTICO	6
Art. 7 - Risanamento acustico delle Imprese		6
Art. 8 - Piano comunale di risanamento acustico		7
CAPO IV	PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	7
Art. 9 - Requisiti acustici passivi degli edifici		7
Art. 10 - Aree industriali		8
Art. 11 - Impatto acustico e clima acustico		8
CAPO V	REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE	9
Art. 12 - Attività rumorose temporanee		9
Art. 13 - Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.		10
CAPO VI	CONTROLLO E SANZIONI	11
Art. 14 - Controlli		11
Art. 15 - Ordinanze contingibili ed urgenti.		11
Art. 16 - Sanzioni		11

ALLEGATO A

CRITERI E PROCEDURE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	13
--	----

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1) Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione del “piano di classificazione acustica del territorio comunale”, ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995 ‘Legge quadro sull’inquinamento acustico’ e della Delibera della Giunta Regionale n. 30/9 del 8.7.2005 ‘Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico’;
- 2) Il presente regolamento contiene inoltre le norme necessarie per l’attuazione, da parte del comune, della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;
- 3) le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

Art. 2 - Definizioni tecniche

Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente regolamento sono quelle stabilite dal D.P.C.M. del 01.03.1991, dalla Legge quadro n. 447 del 26.10.1995 e relativi decreti di attuazione, dalla Delibera della Giunta Regionale n. 21 del 10.05.1999.

Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle predette norme, del presente regolamento e delle documentazioni dal Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi dallo stesso emessi.

Art. 3 - Misurazioni e controlli

Le misurazioni ed i controlli di cui al presente regolamento sono stabilite in conformità a quanto dispongono i D.P.C.M. 14.11.1997 e D.M.A. del 16.03.1998.

Ad essi si dovrà pertanto far riferimento per quanto attiene: la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego; le modalità per la misurazione del rumore; la presentazione dei risultati dei rilevamenti del rumore mediante la loro trascrizione in rapporto e le disposizioni che ne regolano l'impiego.

Art. 4 - Coordinamento con gli strumenti urbanistici

Eventuali varianti o piani attuativi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, dovranno essere coerenti col Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

CAPO II

DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE E LIMITI SONORI

Art. 5 - Classificazione territoriale in zone

Con l'adozione del Piano di classificazione acustica, il comune ha proceduto alla classificazione del proprio territorio in zone acustiche omogenee, appartenenti alle classi definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997, come di seguito riportato.

Classe I - aree particolarmente protette:

- rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

- rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - aree di tipo misto:

- rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere turistico.

Classe IV - aree di intensa attività umana:

- rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali a carattere commerciale - industriale, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - aree prevalentemente industriali:

- rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - aree esclusivamente industriali:

- rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 6 - Valori limite dei livelli sonori

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono individuati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità dei livelli sonori, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e vengono di seguito riportate.

valori limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

valori limite di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

valori di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di una potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Per quanto riguarda i valori limite di immissione essi sono distinti in:

- *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

I valori limite del livello equivalente della pressione sonora per le sei classi, in funzione della tipologia della sorgente e del periodo della giornata sono di seguito riportati.

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno

	(6.00-22.00)	(22.00-6.00)
I - II - III - IV - V (all'interno degli ambienti abitativi)	5	3
VI - aree esclusivamente industriali	I valori limite differenziali non si applicano nelle aree appartenenti alla classe VI	

I valori limite relativi alle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, sono fissati dai rispettivi decreti attuativi. In particolare dal D.P.R. 18.11.1998, n. 459 per le infrastrutture ferroviarie, e dal D.P.R. 30.3.2004, n. 142 per le infrastrutture stradali.

CAPO III

RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 7 - Risanamento acustico delle Imprese

Ai fini di un graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge n. 447/95, entro sei mesi dall'adozione del Piano di classificazione acustica comunale, le imprese interessate devono presentare al Comune un piano di risanamento acustico, comprensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti.

I sopra indicati elaborati dovranno contenere:

- l'indicazione della tipologia di attività con codice relativo, secondo classificazione ISTAT;
- l'ubicazione dell'insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza, in base a quanto previsto dal Piano di classificazione acustica;
- la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;
- l'elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;
- la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
- i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;

- le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.

Il Comune, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la complessità dell'intervento, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni.

Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall'impresa entro centottanta giorni, l'impresa comunque è vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro 6 mesi dall'adozione del Piano di classificazione acustica comunale.

Art. 8 - Piano comunale di risanamento acustico

Il Comune predispone e adotta, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna, l'eventuale Piano comunale di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95, sulla base delle criticità emerse nel Piano di classificazione acustica e nel caso di superamento dei valori di attenzione.

CAPO IV

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 9 - Requisiti acustici passivi degli edifici

I soggetti che presentino richiesta di concessione edilizia per nuove costruzioni dopo l'approvazione del presente regolamento, devono adeguare gli elementi costruttivi, i loro componenti e gli impianti tecnologici, in conformità a quanto stabilito dalla tabella A, allegata al D.P.C.M. 05.12.1997 e devono contestualmente presentare idonea certificazione attestante il rispetto delle definizioni, metodi, misure e parametri previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997 e nella tabella B.

Art. 10 - Aree produttive

Nell'ambito dello sviluppo delle aree produttive, le nuove attività dovranno avere caratteristiche tali da rispettare i limiti acustici delle relative zone di appartenenza, fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale dal Piano di classificazione acustica.

Relativamente alle aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici, la classificazione acustica è la seguente:

- area produttiva esterna al centro abitato, individuata nel P.U.C. come zona D1, classe VI;
- area produttiva interna al centro abitato, individuata nel P.U.C. come zona D2, classe IV;
- area del parco eolico, in località "Guzzini", classe V;
- area estrattiva di cava, in località "S. Antonio", classe V.

Art. 11 - Impatto acustico e clima acustico

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, per il rilascio della concessione edilizia, dell'abilitazione all'uso (agibilità, abitabilità), delle licenze, delle autorizzazioni o dei provvedimenti comunque denominati, deve essere obbligatoriamente prodotta una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere di seguito indicate:

- 1) opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale;
- 2) opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A.:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
 - b) strade di tipo A, B, C, D, E e F, secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
 - c) discoteche,
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi,
 - e) impianti sportivi e ricreativi,
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- 3) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A.

Per la realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati, dovrà essere prodotta, apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate dai seguenti insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cure e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere suddette;

La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima acustico, prodotte a cura dei soggetti interessati alla realizzazione delle opere, dovranno essere predisposte da tecnico competente in acustica ambientale, nella forma e nelle modalità indicate dalla Regione Autonoma della Sardegna, come riportato nell'*allegato A* al presente Regolamento.

CAPO V

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 12 - Attività rumorose temporanee

Le attività rumorose temporanee (attività che, limitate nel tempo, impiegano macchinari e/o impianti rumorosi), quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi, cantieri edili etc. sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, fanno eccezione le feste religiose e laiche e i comizi elettorali, nonché le attività di cantieri edili a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicate e motivate al Comune a cura del responsabile dei lavori.

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere corredata da una planimetria in scala opportuna, nonché da apposita relazione tecnica che evidenzia:

- la durata, in termini di numero di ore o di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
- le fasce orarie interessate;

- le relative caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compreso i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.

L'Autorità comunale, in ambito autorizzatorio, potrà prevedere, previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.), eventuali deroghe al rispetto dei valori dei livelli sonori previsti.

L'autorizzazione comunale stabilirà tra l'altro:

- a) valori limite da rispettare;
- b) disposizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- c) limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività.

Art. 13 - Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.

Le attività di spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, fermi restando i vincoli stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999, oltre ad essere soggette all'autorizzazione allo svolgimento di cui all'articolo precedente, dovranno essere svolte esclusivamente all'interno delle aree ad esse destinate, individuate nel Piano di classificazione acustica e di seguito elencate:

1. Ippodromo;
2. Piazza chiesa S. Luigi;
3. Campo sportivo;
4. Piazza chiesa parrocchiale;
5. Piazzale S. Rosa.

CAPO VI

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 14 - Controlli

Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) dell'osservanza delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, indicate nella documentazione di cui all'art. 11, relativa alle domande di licenza o di autorizzazione, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di competenza del comune di cui all'art. 6 della Legge 26-10-1995, n. 447;
- d) della corrispondenza alla normativa e ai criteri stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna della documentazione di impatto acustico e di previsione del clima acustico di cui all'art. 11.

Art. 15 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 3-3-1987, n. 59, nell'ambito delle proprie competenze, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 16 - Sanzioni

Spetta al comune, in relazione all'attività di vigilanza e controllo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26-10-1995, n. 447, che vengono di seguito riportate.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della

Legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 10.329,14.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2, comma 1 lettere e ed f della Legge 447/95, fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a della Legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5.164,69.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione delle leggi statali regionali, provinciali e comunali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

- ALLEGATO A -

CRITERI E PROCEDURE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Vengono di seguito integralmente trascritte le indicazioni della *Parte V* dei *Criteri e Linee guida sull'inquinamento acustico* della Delibera della Giunta Regionale n. 30/9 del 8.7.2005.

“

PARTE V

IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

1. Premesse

Nel presente documento sono riportati i criteri e le procedure per la redazione della documentazione di impatto acustico e di valutazione del clima acustico, di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all'inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti, attività e/o manifestazioni.

Per clima acustico si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presenti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture.

La documentazione di impatto acustico deve prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di vita equilibrato della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell'area e nel rispetto degli equilibri naturali.

Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei ricettori circostanti, in quanto per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente sonora.

Tale documentazione deve inoltre contenere elementi relativi alla quantificazione degli effetti acustici in prossimità dei ricettori, in particolare di quelli sensibili quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e dovrà inoltre prevedere, al fine del rispetto dei limiti dei livelli sonori previsti dalla legge, eventuali interventi di mitigazione.

La documentazione del clima acustico è obbligatoria per la realizzazione degli insediamenti di cui al punto 3 art. 8 legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. Opere e attività soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico

La predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria:

- 1) per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 447/95;
- 2) per le opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A. ai sensi del comma 2 del citato art. 8:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
 - c) discoteche,
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi,
 - e) impianti sportivi e ricreativi,
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- 3) per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A., ai sensi del comma 4 dell'art. 8.

Ai fini del presente provvedimento:

- per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- per circoli privati e pubblici esercizi di cui al punto d) sopra citato si intendono quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta l'elenco di alcune sorgenti sonore e attività rumorose:

- a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
- b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
- c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
- d) impianti frigoriferi di tipo non domestico;
- e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
- f) gruppi elettrogeni;
- g) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
- h) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);
- i) i macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento); attrezzature e macchine da cantiere;
- l) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- m) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- n) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
- o) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, ecc.).

In via indicativa si riportano le attività artigiane escluse dalla presentazione della documentazione di impatto acustico:

- lavanderie a secco;
- riparazioni di calzature;
- panetterie, pasticcerie e gelaterie;
- confezioni di abbigliamento;
- lavorazioni e riparazioni nel settore orafo-gioielliero
- assemblaggi vari (rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici ecc. ecc.);

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque tenuti al rispetto della vigente normativa in acustica ambientale.

3. Documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale e sottoscritta dal proponente, deve essere tanto più dettagliata quanto più è rilevante il potenziale inquinamento acustico derivante dalla realizzazione dell'opera e/o attività in progetto.

La documentazione di impatto acustico è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria. La relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;

- b) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- d) indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- e) indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ancora approvato e adottato il Piano di classificazione acustica è cura del proponente ipotizzare, sentita la stessa Amministrazione comunale, la classe acustica da assegnare all'area interessata.
- f) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore consegue da misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
- h) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;
- l) descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- m) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9;
- n) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La sopraccitata relazione può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco.

La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:

- l'area di studio interessata;
- l'ubicazione dell'intervento in progetto;
- l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
- l'indicazione delle quote altimetriche.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al punto 3, paragrafo 2 della parte V del presente documento, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli di legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata al Comune al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

4. Valutazione previsionale del clima acustico

I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati dovranno produrre apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cure e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere suddette;

Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:

- una planimetria dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- la misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- nel caso di edifici, la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*;
- nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, un'analisi degli interventi che consentano di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti, nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

5. Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima acustico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore dalle attività e dagli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

La documentazione e la sopra citata dichiarazione dovranno essere sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale.

6. Verifiche

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti dalla tipologia di opere e attività in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o dell'attività per la quale è stata presentata la documentazione. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per le valutazioni di merito.

“